



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N. 18

Del 08/03/2021

OGGETTO :	PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - CASTELLO DI RADDA SOC. AGR. S.S. IN LOC. VERTINE - Adozione ai sensi art. 111 L.R. 65/2014
--------------	---

L'anno **duemilaventiuno** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore 18.05 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA			X
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Il giorno 8 marzo 2021, alle ore 18.05, si riunisce il Consiglio comunale del Comune di Gaiole in Chianti, in sessione straordinaria e in seduta pubblica, convocato per le ore 18.00. La seduta si tiene in videoconferenza col sistema Cisco Webex Meetings messo a disposizione dal Consorzio Terre Cablate, in forza dell'art. 73, DL 18/2020, dell'art. 30 statuto e del decreto del Sindaco n. 4/2020. Svolge le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000 il dott. Marco Ciancaglini, segretario comunale. Assume la presidenza il Sindaco.

Sindaco. Si tratta di un piano di miglioramento a Vertine, eseguito da un'azienda vinicola di primaria importanza per produrre vino di alta qualità. La struttura annessa è poco più di una rimessa: deposito dei trattori, un ufficio e un locale sempre di produzione. La cantina è infatti a Radda in Chianti. Lo spazio individuato è in basso, in mezzo ai vigneti, quasi completamente sotterrato.

Ruffoli. Guardando le carte, auspichiamo che il metodo seguito, la concertazione con rigore di analisi da parte del Comune, sia mantenuto per preservare l'ambiente.

Sindaco. Aggiungiamo l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Gaiole in Chianti è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 73 del 26/09/2000, e Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.13 del 25/02/2004 successive varianti, al PS e RU, approvate con D.C.C n. 2 del 04/03/2015 e n. 37 del 14/07/2017;
- che il Titolo IV capo III della L.R. 65/2014, il DPGR 63/R/2016 ed il Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. N. 37 del 14/07/2017 stabiliscono che la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo , all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse ed è soggetta all'approvazione da parte del comune di apposito Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.);

Dato atto che :

- La Società Agricola Castello di Radda S.S., con sede Legale in Loc. Il Becco Radda in Chianti, P.IVA 01113530529, ha presentato in data 21/02/2018 con prot.li n. 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, e successive integrazioni del 22/05/2019 prot.li n. 5002, 5003, 5004, 5006, 5007, del 17/03/2020 prot.li n. 2020, 2366, 2368, 2369, 2370, un PAPMAA ai sensi dell'art. 74 della L.R. n.65/2014, avente valore di piano attuativo ai sensi dell'art.19 quater delle NTA del RU vigente , per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di centro aziendale (Tinaia per vinificazione SE mq. 159,58, Barricaia SE mq. 66,15, Deposito olio e olive SE mq. 27,30, Vendita Diretta SE mq. 36,58, Ufficio SE mq. 38,06, Officina SE mq. 13,65, Locali di servizio addetti SE mq. 99,05) e rimessa macchine SE mq. 114,40;
- Impianto vigneti – Ha. 9,35
- Impianto oliveto – Ha. 1,50

- L'Az. Agricola a cui fa riferimento il Piano, è localizzata nel Comune di Gaiole in Chianti in Loc. Vertine, per una estensione complessiva di Ha. 52.59.70, catastalmente individuati al Fog. 10 mapp. 73, Fog. 20 mapp. 175, 37, 38, 39, 40, 63, 72, 75, 84, 85, Fog. 21 mapp. 109, 139, 150, 151, 153, 205, 206, 223, 249, 296, 298, 59, 65, Fog. 22 mapp. 171, 222, 243, 40, 41, 42, 279, 43, 44, 91;

- Con nota n. 4920 del 23/06/2020 il Dott. Agr. Giacomo Baffetti, ha specificato che il presente PAPMAA, non rientra nell'applicazione dell'art. 9 del Regolamento di attuazione DPGR 36/R/2016, in quanto i terreni interessati dal presente PAPMAA si riferiscono esclusivamente alla UTE di Gaiole in Chianti.

- Gli interventi agronomici previsti dal PAPMAA consistono nell'impianto di :

- Realizzazione di ha. 09.35.00 Vigneti
- Realizzazione ha. 01.50.00 Oliveto

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- Gli interventi di miglioramento ambientale consistono nel recupero di muretti a secco esistenti di circa 313 ml (Tav. 7 “Miglioramenti Ambientali”)

La documentazione allegata al P.A.P.M.A.A. in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

1. PAPMAA giugno 2020
2. Visure catastali
3. Stato attuale – catastale
4. Stato attuale – CTR
5. Tav. sistemazioni ambientali catastale agg 06-2020
6. Tav. sistemazioni ambientali CTR agg 06-2020
7. Tav. sistemazioni ambientali ortofoto agg 06-2020
8. Tav Vincoli ambientali CASTELLO DI RADDA
9. Tav Vincoli paesaggistici CASTELLO DI RADDA
- 10.Coerenza Coltibuono PAPMAA
- 11.Coerenza PIT PAPMAA
- 12.Coerenza PTCP
- 13.NTA
- 14.Relazione Tecnica
- 15.Tavola 1
- 16.Tavola 2
- 17.Tavola 3.1
- 18.Tavola 3.2
- 19.Tavola 3
- 20.Tavola 4
- 21.Tavola 5
- 22.Tavola 6
- 23.Tavola 7
- 24.Approvvigionamento Idrico (Nuovo Pozzo)
- 25.Relazione Geologica di Fattibilità
- 26.Rapporto Ambientale
- 27.Sintesi Non Tecnica
- 28.Bozza Atto Unilaterale d’Obbligo

Tenuto conto che:

- Che i terreni oggetto di PAPMAA ricade nel Sistema Mesocollinare nell’UTOE Mesocollina coltivata del vigente P.S. dove le dimensioni massime degli edifici e delle attrezzature necessarie all’agricoltura sono determinate in funzione dell’estensione delle superfici coltivate....
- Nel R.U. vigente, gli interventi previsti dal PAPMAA ricadono in zona “E” Rurale Sottozona "E3" — "Zona collina e montagna coltivata", disciplinata dall’ art. 18 all’art. 19terdecies delle NTA del Regolamento Urbanistico dove la nuova edificazione è consentita all’imprenditore agricolo previa approvazione di PAPMAA
- l’area oggetto del PAPMMA ricade sotto Vincolo Paesaggistico, in aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 lett. lett. c) fiumi torrenti e corsi d’acqua, lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, dove comunque non sono previste edificazioni, ed ai sensi dell’art. 136 del D.Igs. 42/2004, è individuata con D.M. 05/04/1970 G.U. 114 del 1973 "Zona delle località Meleto e Castagnoli site in Comune di Gaiole in Chianti, dove sono previsti gli interventi edilizi;

Dato atto che :

- ai sensi dell’art. 19 quater del vigente Regolamento Urbanistico il Piano suddetto PAPMAA assume il valore e l’efficacia di Piano Attuativo;
- Il PAPMAA ricade interamente in area Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione - ZSC “Monti del Chianti”
- Il PAPMAA ricade interamente sotto Vincolo Sismico ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1982;

- L'intervento edilizio ricade in Area di Pertinenza degli aggregati (cod. 9052013 scheda n. 009 Vertine) del PTCP vigente.
- Il PAPMAA in oggetto non rientra nei casi di cui all'art. 64 comma 8 della L.R. 65/2014;

Richiamato l'art. 74 della L.R. 65/2015 ed in particolare il comma 4 che recita " il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, convoca una conferenza dei servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di: a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM; b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti;

Preso Atto che in data 23/06/2020 con nota n. 4943 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 74 comma 2 della L.R. 65/2014, dal Settore SUAP di questo Ente, inoltrandola alla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Provincia di Siena Assetto del Territorio;

Visti i pareri pervenuti di seguito riporti:

- Parere della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di seguito riportato: "(...) *PARERE : FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI Relativo alla VERTIFICA ASPETTI AGRONOMICI E FORESTALI, Il parere è stato determinato dalle seguenti MOTIVAZIONI/CONDIZIONI:*

1. *Realizzazione di Centro Aziendale comprendente: Cantina, rimessa macchine, ufficio, punto vendita e locali accessori*
2. *Impianto vigneti*
3. *Impianto oliveto*

Valutazioni, motivazioni e prescrizioni

Gli interventi del PAPMAA risultano ammissibili dal punto di vista agronomico, in considerazione della superficie aziendale, delle linee future di sviluppo e dell'ordinamento colturale.

I locali adibiti a ciclo produttivo vitivinicolo e olivicolo sono strettamente collegati alla messa in produzione degli HA 9.35.00 di vigneto specializzato e HA 05.26.71 di oliveto specializzato come dichiarato nella scheda B dell'allegato 2 Stato Programmato;

La nuova rimessa macchine e collegata inoltre all'effettivo acquisto e presenza dei macchinari dichiarati nella scheda E dell'Allegato n Situazione Programmata.

Si ricorda che gli annessi rurali di nuova costruzione, dovranno mantenere secondo quanto disposto dalla L.R. 65/2014 la destinazione d'uso agricola "perenne" art. 81 comma 1.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 74 comma 4 L.R. 65/14 e smi ed è valutato ai soli fini Agronomici. Si precisa infine che le verifiche sugli articoli Q8 e Q9 del PTC si Siena non sono state effettuate non essendo compito di questa Amministrazione.

Precisando che l'istruttoria e le relative conclusioni derivano unicamente dalla valutazione dei dati dichiarati dal titolare e non verificati con sopralluogo in Azienda, eventuali verifiche di trasferimenti parziali di proprietà o di affitti parziali che danno luogo ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 76, non riportati nel presente PAPMAA. Dovranno essere effettuate da parte delle competenti Amministrazioni Comunali prima dell'approvazione del Programma, così come disposto dall'art. 76 della L.R.T. n. 65/2014" parere della Provincia di Siena Assetto del Territorio, di seguito riportato: "(...) Considerazioni Istruttorie Nonostante che la documentazione pervenuta risulta non completamente consultabile, le considerazioni di seguito si formano sugli elaborati disponibili e sui contenuti della istruttoria urbanistica comunale.

L'intervento principale del PAPMAA è rappresentato dal nuovo centro aziendale da svilupparsi con struttura interrata ad un solo piano. Le dimensioni, da valutarsi su riscontro del parere agronomico della Regione Toscana, e la proposta architettonica sembrano non determinare significativi impatti sebbene ricadente all'interno dell'area di pertinenza dell'aggregato di Vertine.

Diversamente, per quanto valutabile sulla documentazione in possesso (tavole 3/4/5) e sulla consultazione delle orto-foto disponibili anche a questo ente, appare di significativo impatto la viabilità di servizio considerato che, al contrario di quanto rappresentato su tav. 3, non si riscontra l'esistenza di una trama viaria allo stato attuale (vedi documentazione fotografica tav. 5) che, magari presente in passato per brevi tratti come accennato nella CTR, oggi appare abbandonata e comunque riferibile ad un uso diverso da quello proposto. A tale riguardo, tenuto conto delle indicazioni prescrittive di cui al DM 06/1976 (c3.c.9 e

3.c.11) e dei contenuti di cui all'art. 13.13 co.10 della disciplina del PTCP, una struttura viaria di nuovo impianto capace di supportare il transito di mezzi pesanti così come rappresentato in tav. 3 (nelle NTA art. 8 si indica di modeste dimensioni), con rilevanti pendenze (viste le curve di livello) appare certamente di impatto e non coerente con gli indirizzi normativi e obiettivi di tutela paesaggistica, risultando sproporzionata nella lettura complessiva del contesto di riferimento avente come riferimento il nucleo storico di Vertine.

Per l'impianto dei nuovi vigneti non vi è correlazione tra le rappresentazioni condivisibili di cui ai foto-inserimenti di tav. 5 (riprese 1/2/3) e quanto graficamente indicato nelle tavole di cui agli interventi ambientali.

Conclusioni

Per le considerazioni anticipate, si precisa che:

- Preliminarmente, quale condizione essenziale, dovrà acquisire il parere favorevole della Regione Toscana per gli aspetti agronomici e forestali, per la realizzazione del nuovo centro aziendale e i nuovi impianti di oliveto e vigneto;

- Per la realizzazione del nuovo centro aziendale, relativamente alle risorse di specifico interesse a tutela del PTCP, ai sensi della LR 65/2014 art. 74 com.4, valutato che i terreni di proprietà dell'aziendale ricadono prevalentemente in area di pertinenza dell'aggregato di Vertine, ed esternamente a questa sono prevalentemente aree boscate. Per la localizzazione e la soluzione progettuale interrata della nuova volumetria, per quanto possibile riscontrare sulla documentazione consegnata, non si evidenziano criticità o impatti significativi sulle risorse a specifica tutela del PTCP, in ipotesi anche della difficile percezione visiva del manufatto dal nucleo storico e dalla viabilità principale. Per queste considerazioni si ritiene pertanto di esprimere il Parere FAVOREVOLE.

- Relativamente alla viabilità di accesso al nuovo centro aziendale e agli spazi di manovra dei mezzi, tenuto conto dei contenuti di cui alla scheda del DM06/1976, degli indirizzi di cui alla Disciplina del PTCP e con riscontro delle orto-foto disponibili, riteniamo necessarie maggiori e più attente valutazioni che potranno emergere durante la discussione in sede di conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT-PPR, per la quale, preventivamente alla stessa, si auspica una consegna completa della documentazione di cui al PAPMAA con valore di PUA integrata da una rappresentazione della viabilità effettivamente esistente con maggiore dettaglio di profili relativamente al tratto a servizio della nuova struttura;

- Per i vigneti di nuovo impianto si riscontrano alcune incongruenze tra le rappresentazioni planimetriche di cui alle tavole denominate interventi ambientali, i foto-inserimenti (tav. 5) e le orto-foto di tav. 3. Al fine di evitare equivoci futuri, in ipotesi di riscontro positivo sul parere agronomico della Regione Toscana per i nuovi impianti, si ritiene necessario che il Piano Attutivo sia integrato di una rappresentazione delle opere di sistemazione ambientale complessiva che contenga anche indicazione dello sviluppo dei filari dei vigneti.

Si precisa infine in applicazione della Disciplina del PTCP, quali norme di riferimento generale, si indica:

- Art. 13.24 co.7: al fine di impedire l'introduzione dei caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, per eventuali recinzioni o opere di delimitazione della proprietà o di porzioni della stessa, dovranno essere impedita la realizzazione di muretti, cancellate o simili, o a mezzo di siepi con specie arbustive invasive NON autoctone, o utilizzo improprio di filari di cipressi comuni co elemento di arredo lungo i viali o disposti sui confini di proprietà. Potranno altresì essere utilizzate reti metalliche accompagnate da siepi arbustive informali che riprendono la composizione delle fasce di vegetazione naturali presenti nel contesto paesaggistico.”

Preso atto del Verbale della Conferenza dei Servizi per acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 74 comma 2 della L.R. 65/2014, del 10/08/2021 prot. n. 7175, per la conclusione del procedimento che riporta quanto segue:

“...si prende pertanto atto dei pareri espressi dalla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e dalla Provincia di Siena, inoltrando a completezza di istruttoria, il presente verbale agli organi competenti e al richiedente, con precisazione che quest'ultimo provveda ad integrare la documentazione richiesta, al fine della successiva convocazione della Conferenza ai sensi dell'art. 23 del PIT-PPR. “ e trasmesso alla Soc. Agr. Castello di Radda, al progettista Arch. Spartaco Mori e all'agronomi Dott. Agr. Giacomo Baffetti;”;

Viste le integrazioni presentate, a seguito del parere della Conferenza, ai sensi dell'art. 74 comma 4 della L.R. 65/2014, in data 24/11/2020 con prot. n. 10037, per la successiva fase di Convocazione della Conferenza ai sensi dell'art. 23 del PIT/PPR;

Rilevato che l'Autorità Competente in materia di V.I.A – V.A.S - Nucleo di Valutazione, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/05/2018, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 21/06/2018 e composta da due membri esterni ed il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune di Castelnuovo Berardenga ha individuato, nella seduta del 05/06/2020 - verbale n. 1, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ed avviato le consultazioni ai sensi sulla Verifica di Assoggettabilità a Vas be rapporto preliminare, ai sensi dell'articoli 8, 22 e 23 della L.R. 10/2010, comprensiva della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 73 ter della L.r. 10/2010;

Tenuto conto che, con nota del 23/06/2020 prot. 4924 il Comune di Gaiole in Chianti ha trasmesso il documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 ai Soggetti Competenti richiedendo loro un parere e/o contributo da inoltrare entro 30 giorni;

Preso atto che a seguito della trasmissione di cui al punto precedente sono pervenuti i seguenti contributi di:

- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (nota del 25/06/2020 n. 5003) esprime il seguente parere:
"...Questo Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, esprime contributo istruttorio favorevole. Il presente contributo è da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito, riguardante la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati..."
- Toscana Energia (nota del 06/07/2020 n. 5332) esprime il seguente parere :
"...con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano..."
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo (nota n. 5338 del 06/07/2020) esprime il seguente parere:
"...CONSIDERATO che l'intervento dal documento preliminare, sebbene non sia documentato con elaborati progettuali esaustivi al fine delle valutazioni di competenza di questo Istituto, risulta piuttosto complesso, posto in Ambito paesaggistico n. 10 Chianti e in area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lvo 42/2004 e smi con D.M. 20.09.1975 – G.U.n.6/1976, quindi sottoposto a disciplina diretta di tutela paesaggistica. DATO ATTO che la verifica di compatibilità paesaggistica dovrà essere eseguita anche il ragione delle Invarianti Strutturali del PIT, in particolare delle Invarianti IV – "I caratteri morfotopologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali". CONSIDERATO che l'area interessata rientra delle scheda d'ambito "Zona Coltibuono" e quindi in un ambito caratterizzato dalla presenza di beni culturali. VISTO che dal punto di vista archeologico si sottolinea come l'abbondanza di documentazione archeologica per l'area in esame e la preliminare analisi dell'incidenza sul patrimonio archeologico comportino la necessità di assoggettare il PAPMAA in oggetto al procedimento di valutazione Ambientale Strategica. Tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento in oggetto sia da assoggettare a VAS."
- Regione Toscana Politiche Mobilità, infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore Programmazione viabilità (nota del 13/07/2020 n. 5557) esprime il seguente parere:
"... A. Strade regionali , non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza. B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM"
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota n. 5693 del 15/07/2020) esprime il seguente parere:
"...Questa Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto. Segnala che il Piano deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) Omissis.... In relazione al citato Piano di gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i copri idrici sotterranei (Stato quantitativo e stato chimico)..... in particolare si dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e

sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento dal loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità...”

• Arpat – Dipartimento di Siena Settore Supporto Tecnico (nota n. 5887 del 20/07/2020) esprime il seguente parere:

“... Vista la tipologia degli argomenti che sono trattati nel documento preliminare di Valutazione Ambientale strategica del piano, fatte salve le competenze dell’Amministrazione Comunale, Si ritiene che non possono essere condivise le conclusioni del documento preliminare e che sia necessario assoggettare il piano proposto a Valutazione Ambientale Strategica....”

• Acquedotto del Fiora (nota n. 5916 del 21/07/2020) esprime il seguente parere:

“...Acquedotto, Attualmente non si rilevano problematiche inerenti la disponibilità idrica sul territorio comunale nei limiti delle attuali disponibilità delle captazioni gestite da ADF. E’ comunque imprescindibile che prima di effettuare l’inizio degli interventi, riportati nella procedura, venga richiesto un Parere Idroesigente a questa Azienda tramite le abituali procedure dal privato che effettueranno l’intervento o l’eventuale ente pubblico per verificare problematiche puntuali sulle reti idriche a servizio dell’area interessata. Fognatura/Depurazione, Con riferimento allo smaltimento in pubblica fognatura si ricorda che l’area interessata è collegata ad una Imhoff autorizzata in Accordo di Programma quindi qualora venga richiesto di allacciarsi alla rete fognaria, potrà essere effettuato solo previa installazione di un trattamento appropriato a piè d’utenza e nei limiti del raggiungimento della capacità idraulica massima autorizzata allo scarico (200ae)”

Dato atto che, nella seduta del 15/09/2020 (verbale n.2) il Nucleo di Valutazione V.I.A. – V.A.S ha espresso il seguente parere:

-“di assoggettare il PAPMAA alla procedura di VAS, approfondendo nella successiva fase di predisposizione del Rapporto Ambientale, gli aspetti relativi agli scarichi e alla previsione di impatto acustico in particolare per la fase di cantiere e successiva gestione.”

- con nota n. 7598 del 15/09/2020 si è provveduto all’inoltro del verbale del Nucleo VAS, corredato dei contributi pervenuti, al richiedente ed ai progettisti, ai fini della successiva fase di elaborazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010;

Considerato che:

- con nota n. 8931 del 24/10/2020, la Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare, ha trasmesso il contributo istruttorio e valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. 10/2020 artt. 8, 22, 23, 73ter, sulla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del PAPMAA con Valore di Piano Attutivo, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

“In conclusione, si ritiene di poter ragionevolmente escludere un’incidenza significativa sulla ZSC Monti del Chianti, limitatamente al livello di progettazione contenuto nel PAPMAA, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

• l’intervento edilizio (centro aziendale e relativi impianti a servizio) dovrà essere sottoposto, nella successiva fase autorizzativa, a specifica valutazione di incidenza nella quale dovrà essere adeguatamente analizzata anche la disposizione delle aree di cantiere, prevedendo modalità di localizzazione e di gestione idonee a mitigare al massimo il disturbo sul sito e ad evitare il danneggiamento della fascia boscata sottostante; in particolare si segnala fin da ora che dovrà essere prevista nel progetto una fascia di rispetto di almeno 5 m dalla vegetazione presente sull’orlo della scarpata, da lasciare a inerbimento spontaneo e da escludere sia dall’area adibita a piazzale e viabilità, sia dalle aree di cantiere;

• la realizzazione del pozzo per l’approvvigionamento idrico aziendale dovrà essere sottoposta, nella successiva fase autorizzativa, a specifica valutazione di incidenza al fine di verificare l’assenza di effetti negativi sulla falda e sugli ecosistemi connessi (corsi d’acqua, sorgenti ecc.), con particolare riferimento al torrente Piana e agli habitat e alle specie in essi presenti; dovrà essere inoltre adeguatamente valutata la possibilità di recuperare, oltre alle acque piovane, anche le acque di recupero della cantina;

• gli interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza nelle rispettive sedi autorizzative, nell’ambito delle quali dovranno essere in particolare approfondite le possibili incidenze sui corsi d’acqua e sui margini boscati attraversati;

• i vigneti da realizzare a sud-ovest di Vertine (foglio 22 part. 91) dovranno essere realizzati nelle modalità autorizzate e nel rispetto di quanto prescritto nelle valutazioni di incidenza già rilasciate e sopra citate;

- *gli interventi colturali (nuovi oliveti e vigneti), non valutati nei provvedimenti già rilasciati, dovranno essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza in sede autorizzativa; in particolare si segnala fin da ora che i vigneti dovranno essere progettati in modo che le lavorazioni del terreno non interessino una fascia di rispetto di almeno 2 metri dal margine boscato, che dovrà essere lasciata come fascia ecotonale a vegetazione erbacea/arbustiva naturale, e non utilizzata come capezzagna; in caso siano previste in futuro recinzioni, il vigneto e le capezzagne dovranno essere progettate in modo che la recinzione possa essere installata ad una distanza di almeno 2 metri dal margine boscato; considerata la volontà dell'azienda di convertirsi al metodo biologico, si suggerisce la possibilità di progettare i nuovi impianti secondo le buone pratiche previste nella pubblicazione ARSIA "Manuale di viticoltura biologica", facilmente reperibile on line, finalizzate a massimizzare il corretto inserimento del vigneto nell'ambiente;*
- *gli interventi di ripristino dei muretti a secco individuati nella tavola "Interventi ambientali previsti nel PAPMAA" dovranno essere realizzati nelle tempistiche previste dal cronoprogramma e nelle modalità dichiarate, tramite cioè tecniche tradizionali "a secco" che garantiscano la permanenza della funzionalità ecologica di questi elementi del paesaggio agrario; ai fini di non interferire significativamente con i periodi più sensibili per la fauna del sito ed in particolare con il periodo di riproduzione, estivazione e ibernazione dei rettili, gli interventi di recupero dei muretti dovranno essere realizzati nel periodo tardo estivo/autunnale (15 agosto-15 novembre);*
- *dovranno essere inseriti tra gli impegni del PAPMAA, in aggiunta all'intervento di ripristino dei muretti a secco, le seguenti prescrizioni, derivanti da quanto dichiarato dal proponente e dall'applicazione delle misure di conservazione della D.G.R. 1223/2015 e degli indirizzi del piano paesaggistico regionale:*
 - *in applicazione della misura di conservazione GEN_01 di cui alla D.G.R. 1223/2015, impegno alla tutela e conservazione su tutti i terreni aziendali degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica presenti (es. stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquadocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie);*
 - *in applicazione della misura di conservazione INC_A_02, impegno a mantenere una fascia incolta non trattata con fertilizzanti e pesticidi larga almeno 2 metri lungo la rete scolante e la viabilità rurale, da sottoporre eventualmente a sfalcio nel periodo tardo estivo o tardo-invernale, per garantire una minima funzionalità ecologica e diminuire il dilavamento di sedimenti e inquinanti agricoli verso i corsi d'acqua del sito;*
 - *le tare aziendali, come indicate nella tav. "Uso del suolo - stato attuale" dovranno essere integralmente mantenute;*
 - *la conversione al metodo biologico, proposta dall'azienda quale intervento agroambientale (scheda I della modulistica di PAPMAA), dovrà avvenire entro il periodo di validità del PAPMAA;*
 - *dovrà essere attuato l'inerbimento dei vigneti a file alterne o completo tra le file, con interventi di sfalcio preferibilmente nel periodo tardo estivo o tardo-invernale, mantenendo comunque sempre un'altezza del cotico erboso di almeno 10 cm di altezza;*
 - *dovrà essere attuato l'inerbimento completo degli oliveti, prevedendo sfalci a fine estate o tardo inverno e mantenendo sempre un cotico erboso di almeno 10 cm di altezza; se necessario, tali colture potranno essere sottoposte a lavorazione in rotazione, solo allo scopo di interrimento della componente organica apportata allo scopo di migliorare la qualità del suolo e l'organizzazione del materiale presente;*
 - *all'interno degli oliveti e nelle zone di confine con le aree boscate dovranno essere rilasciati margini non raccolti e non trinciati (di larghezza minima di 10 m) fino a dicembre."*
- *con nota n. 9748 del 17/11/2020 si è provveduto all'inoltro del Contributo istruttorio e valutazione di incidenza, espresso dalla Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare, al richiedente ed ai progettisti, ai fini della successive fasi di Progettazione;*
- *in data 20/01/201 con nota prot. n. 623 è stato trasmesso il Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010 ;*

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2513 del 19/02/2021 della Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud , per la "Concessione per la realizzazione di un guado a ruota Bagnata (tip.4.3 "uso agricolo") nel corso d'acqua affluente sinistro (TS3562) del Torrente Piana, in Loc. Vertine nel Comune di Gaiole in Chinate (SI)";

Preso Atto che in data 24/02/2021 con prot. n. 1899, veniva effettuato il deposito delle indagini geologiche ai sensi del regolamento D.P.G.R. 30/01/2020 n. 5/R presso l'Ufficio Regionale Genio Civile di Siena e acquisito in data 25/02/2021 numero di deposito 1199;

Considerato che sulla valutazione di conformità paesaggistica degli interventi con il PIT-PPR si dovrà invece esprimere la Conferenza dei Servizi ex art. 23 della disciplina del PIT stesso prima dell'approvazione del Piano come stabilito al comma 3 dello stesso articolo.

Dato atto che la realizzazione degli interventi programmati deve essere garantita da apposito atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all'art. 74, comma 5 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 65/2014, quale parte integrante del presente atto;

Vista la Relazione del Garante della Comunicazione dell'informazione e della Partecipazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014 quale parte integrante del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la legge regionale 65/2014 e s.m.i.;

Visto il regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III n. 63/R/2016 e s.m.i.;

Visto il PIT con valenza di piano paesaggistico approvato Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37;

Visto il vigente Piano Strutturale;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico Comunale;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01/08/2019;

Si approva all'unanimità dei voti, resi in forma palese

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale

1) Di prendere atto del Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo corredato degli elaborati elencati in premessa;

2) Di prendere atto che il piano è teso alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di centro aziendale (Tinaia per vinificazione SE mq. 159,58, Barricaia SE mq. 66,15, Deposito olio e olive SE mq. 27,30, Vendita Diretta SE mq. 36,58, Ufficio SE mq. 38,06, Officina SE mq. 13,65, Locali di servizio addetti SE mq. 99,05) e rimessa macchine SE mq. 114,40;
- realizzazione impianto vigneti – Ha. 9,35
- realizzazione impianto oliveto – Ha. 1,50

3) Di adottare ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 il Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di Piano Attuativo allegato e contestualmente, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010 il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica e ai sensi dell'art. 73 ter della L.r. 10/2010 e s.m.i la Valutazione di Incidenza

4) Di prendere atto dei seguenti documenti depositati in atti:

- La relazione redatta ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 65/2014, nella quale il Responsabile del Procedimento:

a. Accerta e certifica che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti

b. Attesta che il PAPMAA in oggetto si è formato in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriali ed atti di governo vigenti.

– La relazione del Garante dell'informazione, elaborato ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, relativo all'attività di comunicazione svolta;

5) Di trasmettere alla Provincia di Siena, la presente deliberazione completa dei suoi allegati, come previsto all'art. 111 della L.R. 65/2014;

6) Di dare mandato, agli uffici competenti, alla trasmissione alla Regione Toscana di tutta la documentazione del PAPMAA, unitamente alla presente deliberazione, al fine della richiesta di Convocazione della Conferenza dei Servizi relativa alla verifica del rispetto delle prescrizioni della disciplina dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 23 della "Disciplina di Piano" del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico;

7) Di dare mandato agli Uffici competenti della pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014 nonché all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e inoltre di inoltre l'avviso di avvenuta Adozione al BURT;

8) Di disporre che il Settore Tecnico provveda al proseguimento dell'iter procedurale previsto per il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

all'unanimità dei voti, resi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

